



OGGETTO: CANCELLAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE/PEC REVOCATO O NON VALIDO
IL CONSERVATORE

- Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto che attribuiscono ai Dirigenti l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e l'art. 32 dello Statuto che definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale;
- Considerate le deliberazioni della Giunta n. 165 del 27.12.2024 con oggetto "Conferimento incarichi di direzione a decorrere dal 1° gennaio 2025", n.139 del 22 ottobre 2025 avente ad oggetto "Selezione per la nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Bologna" e il decreto di nomina del 16.01.2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decorrenza dell'incarico dal 26.01.2026;
- Il Dirigente del III Settore nella sua qualità di Conservatore;
- Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), come modificato dall'art. 37 del decreto-legge 16/07/2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), il quale ai commi 6-bis e 6-ter dispone che **le imprese costituite in forma societaria**: *"...che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis ..."*;
- Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), il quale al comma 2, come sostituito dall'art. 37 del decreto-legge 16/07/2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) dispone che l'impresa individuale: *"....che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile,*



sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, **le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.** Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, **un domicilio digitale inattivo**, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, **procede con propria determinata alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese.** Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, **contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale** presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ...”;

- Visto l'art. 40, primo comma, del menzionato decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, che ha demandato al Conservatore l'adozione del “*provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese*”;
- Atteso, pertanto, che la normativa citata si applica ai domicili digitali/pec revocati o non validi in quanto tutti riconducibili alla fattispecie del “domicilio digitale inattivo”;
- Vista la Direttiva (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero della Giustizia hanno stabilito il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere “cancellati” dal Registro delle Imprese dando atto che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione



obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco e' necessaria;

- Visto in particolare il Punto 1.2 della menzionata Direttiva: *"L'iscrizione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche"*;
- Atteso che la Direttiva pone, quindi, in capo all'ufficio del Registro delle Imprese compiti di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di iscrivibilità anche nei confronti delle PEC già presenti nel Registro stesso tant'è che l'Ufficio, con modalità automatizzate e con cadenza periodica, deve verificare se gli indirizzi di posta elettronica certificata inseriti nel Registro delle Imprese sono attivi ed univoci (ovvero riferibili unicamente all'impresa) ed in caso negativo deve invitare l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo entro un termine non superiore a dieci giorni decorso il quale procede alla cancellazione dell'indirizzo in questione ai sensi dell'art. 2190 c.c., indirizzo confermato peraltro, dal Giudice del Registro di Bologna con il decreto del 15/04/2019;
- Dato atto che gli indirizzi di posta elettronica devono essere sempre attivi ed univoci (ovvero riferibili unicamente all'impresa) e ne' revocati e ne' scaduti;
- Vista la Direttiva del Giudice del Registro prot. n. 8510 del 27 gennaio 2021, che prevede l'affissione all'Albo online della Camera di Commercio di Bologna della comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, di cui all'art. 40 del menzionato d.l. 76/2020, nell'ipotesi in cui le società o le imprese interessate siano priva di indirizzo di posta elettronica certificata, applicabile anche nell'ipotesi di domicilio digitale/pec revocato, o non univoco o non valido;
- Atteso che la menzionata Direttiva del Giudice del Registro prot. n. 8510/2021 al punto 2) prevede, altresì, la comunicazione della conclusione del procedimento mediante affissione all'Albo on line della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna del provvedimento finale per i procedimenti di cui al punto 1);
- Atteso che per le società e le imprese elencate nell' Allegato A (PEC/DOMICILIO DIGITALE REVOCATO/NON VALIDO) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante, sussiste il presupposto per l'iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese del domicilio digitale/pec, in quanto risultante revocato o non valido;
- Atteso che per le predette imprese e società è stato avviato il procedimento di iscrizione della cancellazione del domicilio digitale/pec mediante affissione nell'Albo camerale dal 14/01/2026 al 13/02/2026 (pubblicazione n. 2/2026);



- Atteso che, a seguito dell'iscrizione della cancellazione del domicilio digitale/pec revocato o non valido delle predette imprese, sarà avviato il procedimento di attribuzione massiva del domicilio digitale e di contestuale applicazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legge 26 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, e in base al "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese" approvato con Delibera di Giunta camerale n. 90 del 21/06/2022 con i poteri d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 6, del vigente Statuto camerale, emanato per l'applicazione dell'art. 37 d.l. n. 76/2020, ovvero
 - 1) **per le imprese individuali** mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bologna nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese dell'atto di diffida e comunicazione di avvio del procedimento per il periodo di quarantacinque giorni consecutivi;
 - 2) **per le società e le cooperative** mediante pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bologna nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese per il termine di 30 giorni;
- Preso atto che il programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di elaborazione delle posizioni contenute negli Allegati prevede dei controlli automatici con indicazione della mancata elaborazione della posizione interessata;
- Considerata la proposta del Responsabile del procedimento, il quale, esaminati gli atti istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere positivo

DETERMINA

- di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c. e degli artt. 16, comma 6-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), e 5, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) della cancellazione dei domicili digitali/pec revocati o non validi delle imprese individuali e delle società elencate nell'Allegato A (PEC/DOMICILIO DIGITALE REVOCATO/NON VALIDO) alla presente determinazione;
- L'archiviazione automatica del procedimento per le società e le imprese che abbiano regolarizzato nelle more del procedimento la propria posizione;



- Di inserire agli atti del presente provvedimento l'elenco delle posizioni regolarizzate e "non elaborate" con indicazione del motivo della mancata elaborazione;
- Di procedere, a seguito dell'iscrizione della cancellazione dei domicili digitali/pec revocati o non validi delle predette imprese, all'avvio del procedimento di attribuzione massiva del domicilio digitale e di contestuale applicazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legge 26 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, e in base al "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società" e per la loro iscrizione nel registro delle imprese" approvato con Delibera di Giunta camerale n. 90 del 21/06/2022 con i poteri d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 6, del vigente Statuto camerale, emanato per l'applicazione dell'art. 37 d.l. n. 76/2020;
- Di dare notizia dell'intervenuta iscrizione della cancellazione dei domicili digitali/pec revocati o non validi delle predette imprese mediante affissione all'Albo camerale, al fine di consentire ai soggetti interessati l'eventuale ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 40 settimo comma del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020.

Il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 *quater* della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Cinzia Romagnoli)